

I 704 – ASSEGNI MAV-COMMISSIONI INTERBANCARIE

Provvedimento n. 19726

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 aprile 2009;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la propria delibera del 10 settembre 2008, con la quale è stata avviata l'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, anche ABI) e del Consorzio PattiChiari (di seguito, anche PattiChiari) per accertare violazioni dell'articolo 81 del Trattato CE, consistenti nella fissazione collettiva a livello associativo del valore massimo delle commissioni interbancarie che riguardano l'offerta dei servizi di assegno e MAV, e nella definizione a livello consortile di un tetto massimo per i giorni di disponibilità economica e non stornabilità delle somme versate mediante assegno;

VISTA la propria *"Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90"*, assunta nell'adunanza del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

VISTA la comunicazione del 2 dicembre 2008 con la quale l'Associazione Bancaria Italiana ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo modalità e tempistiche indicate specificatamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter, della legge n. 287/90"*;

VISTA la comunicazione dell'11 dicembre 2008 con la quale il Consorzio PattiChiari ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo modalità e tempistiche indicate specificatamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter, della legge n. 287/90"*;

VISTA la propria delibera del 18 dicembre 2008, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito dell'Autorità dei suddetti impegni al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni ed è stata fissata al 17 aprile 2009 la data di chiusura del connesso procedimento di valutazione degli impegni;

VISTE le osservazioni pervenute dai terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni comunicate da PattiChiari in data 13 febbraio 2009;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento CE n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 10 settembre 2008 l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 e dell'articolo 81 del Trattato CE nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, anche ABI) e del Consorzio PattiChiari (di seguito, anche PattiChiari) in relazione rispettivamente alla fissazione collettiva a livello associativo del valore massimo delle commissioni interbancarie relative all'offerta dei servizi di assegno e MAV, e alla definizione a livello consortile di un tetto massimo per i giorni di disponibilità economica e non stornabilità delle somme versate mediante assegno.

2. Come richiamato nel provvedimento di avvio, le commissioni interbancarie oggetto del procedimento sono state precedentemente valutate, sulla base della legge n. 287/90, dalla Banca d'Italia, la quale aveva rilasciato le relative autorizzazioni in deroga ai sensi dell'articolo 4. Queste ultime sono scadute il 31 gennaio 2008 e pertanto non sono più in vigore. A seguito del trasferimento all'Autorità delle competenze antitrust nel settore bancario, attuato dall'articolo 19 della legge n. 262/05, anche i suddetti accordi interbancari rientrano tra le materie sulle quali l'Autorità esercita i poteri attribuiti dalla legge a tutela della concorrenza. Proprio nell'esercizio di tali poteri l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio.

3. In data 2 dicembre 2008 e 11 dicembre 2008 ABI e PattiChiari, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14-ter della legge n. 287/90, hanno rispettivamente presentato all'Autorità impegni, la cui valutazione costituisce l'oggetto della presente decisione.

II. LE PARTI

4. L'ABI è un'associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono, tra l'altro, la quasi totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale. In particolare, risultano aderire all'ABI 781 banche, 233 intermediari finanziari e 13 associazioni di categoria¹. Scopo dell'ABI, secondo quanto previsto dallo statuto, è la tutela degli interessi dei propri associati, attraverso lo studio e l'esame dei problemi che riguardano il settore bancario e finanziario.

5. PattiChiari è un consorzio, promosso dall'ABI nel settembre 2003, e costituito da un insieme di banche che intendono aderire alle sue iniziative aventi l'obiettivo di sviluppare una serie di progetti di interesse comune nel settore bancario.

III. ASSEGNI E MAV: CARATTERISTICHE

6. Il presente procedimento riguarda il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento agli assegni (bancari e circolari) e al MAV. L'erogazione di ciascun servizio al cliente finale prevede fra l'altro una fase intermedia nella quale le banche coinvolte regolano i rapporti reciproci. Come nel seguito precisato, ogni servizio presenta peculiarità sue proprie ed è destinato a soddisfare specifiche esigenze della domanda per realizzare incassi e pagamenti.

Assegni bancari e circolari

7. Gli assegni bancari e circolari presentano due procedure di incasso: la cosiddetta *check truncation* e la presentazione materiale presso le stanze di compensazione. La *check truncation* consente la gestione nel circuito interbancario dell'incasso degli assegni bancari di importo inferiore a € 3.000 e degli assegni circolari, indipendentemente dal loro importo². Essa prevede che la banca negoziatrice non presenti materialmente l'assegno alla banca trattaria/emittente in stanza di compensazione, ma al contrario invii elettronicamente sulla rete interbancaria l'insieme dei dati necessari per compiere l'operazione. L'importo viene quindi addebitato alla banca trattaria e il regolamento avviene nel sistema di compensazione nazionale. La banca trattaria/emittente addebita l'importo dell'assegno bancario sul conto del traente, o considera estinto l'assegno circolare a suo tempo emesso. L'assegno è poi archiviato presso la banca negoziatrice e rimane a disposizione della banca trattaria per eventuali richieste. La procedura prevede che la banca negoziatrice riceva dalla banca trattaria una commissione interbancaria determinata in sede ABI, commissione oggetto del presente procedimento.

8. In caso di impossibilità ad eseguire il pagamento, la banca trattaria/emittente ne dà comunicazione alla banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione elettronica³. L'invio del messaggio elettronico di impagato determina il riaddebito dell'importo dell'assegno alla banca negoziatrice. Inoltre, il superamento del suddetto termine dell'impagato determina, a carico della banca trattaria/emittente, la presunzione assoluta del pagamento dell'assegno. Una volta ricevuto il messaggio di impagato, la banca negoziatrice comunica l'evento al cliente cedente, reperisce l'assegno nel proprio archivio e lo consegna materialmente alla banca trattaria/emittente, tramite stanza di compensazione, per gli adempimenti di competenza. La procedura nel caso di impagato sopra descritta prevede che la banca negoziatrice riceva dalla banca trattaria una commissione interbancaria, anch'essa determinata in sede ABI ed oggetto del presente procedimento.

9. La presentazione materiale degli assegni bancari presso una stanza di compensazione è invece obbligatoria quando gli importi superano la soglia di € 3.000⁴. Come si è descritto in precedenza, essa è inoltre utilizzata per gli assegni che risultano impagati nella procedura della *check truncation*. Gli assegni presentati dalla banca negoziatrice vengono ritirati, direttamente o per il tramite di un altro istituto di credito incaricato, dalla banca trattaria/emittente. Quest'ultima ne gestisce quindi il pagamento e la relativa archiviazione, oppure comunica alla banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione in stanza, il mancato pagamento⁵. Nei casi in cui la banca trattaria/emittente restituisce in stanza un assegno impagato, essa riceve dalla banca negoziatrice una commissione interbancaria, sempre definita a livello multilaterale in sede ABI, come tale oggetto degli accordi ai quali si riferisce il presente procedimento.

10. Considerando il processo di incasso dell'assegno, al momento del versamento, dal punto di vista contabile la somma viene immediatamente riconosciuta al beneficiario, e quindi il saldo contabile del conto corrente viene incrementato. Tuttavia la somma non è fruttifera di interessi attivi, né può essere utilizzata per effettuare pagamenti.

¹ [Questi dati risalgono al gennaio 2008 e sono gli ultimi pubblicati sul sito internet di ABI.]

² [Fino al 1 febbraio 2009 esisteva un limite massimo pari a € 12.500 anche per gli assegni circolari. Tale limite di troncamento è stato eliminato con la Circolare ABI – serie tecnica n. 44 – 15 dicembre 2008.]

³ [Tale termine è stato definito nell' "Accordo per il servizio di incasso di assegni e altri titoli di credito pagabili in Italia" del 13 maggio 2004.]

⁴ [Come già ricordato, fino al 1 febbraio 2009 tale procedura era obbligatoria anche per gli assegni circolari di importo superiore a € 12.500]

⁵ [Anche questo termine è stato definito nell' "Accordo per il servizio di incasso di assegni e altri titoli di credito pagabili in Italia" del 13 maggio 2004.]

Generalmente, soltanto dopo vari giorni la somma comincia a produrre interessi per il beneficiario (c.d. *giorni di valuta*), e dopo un ulteriore periodo di tempo questi ne ottiene la disponibilità finanziaria, ossia ne può disporre per effettuare altre operazioni (la somma dei due periodi definisce i c.d. *giorni di disponibilità*). Tale disponibilità non è tuttavia ancora definitiva, e la banca mantiene il diritto a riaddebitarne l'importo qualora l'operazione non vada a buon fine. Soltanto dopo che sia trascorso un terzo intervallo di tempo l'accredito diventa definitivo e si ha la disponibilità giuridico-patrimoniale della somma. (la somma dei tre intervalli di tempo definisce i c.d. *giorni di non stornabilità*).

MAV

11. Il MAV (pagamento Mediante Avviso) è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino. Quest'ultimo contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato dalla banca assuntrice al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice), senza essere soggetto ad alcuna commissione. La banca del debitore, ricevuto il pagamento, provvede a riconoscerne l'importo alla banca del creditore tramite l'apposita procedura interbancaria elettronica, entro il termine massimo di due giorni lavorativi successivi. In base alla procedura interbancaria, la banca esattrice riceve dalla banca assuntrice una commissione definita a livello multilaterale in sede ABI, oggetto del presente procedimento

IV. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: I COMPORAMENTI OGGETTO DI CONTESTAZIONE

12. Gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano la fissazione collettiva a livello di ABI e di PattiChiari di alcune condizioni che governano l'offerta dei servizi di assegno e MAV.

13. Come spiegato nella sezione III, l'offerta dei servizi indicati comporta spesso un'interazione tra le banche dei soggetti che ricevono ed effettuano il pagamento, e in diversi momenti sono previste delle commissioni interbancarie le quali sono pagate, a seconda dei casi, dalla banca trattaria, dalla banca negoziatrice o dalla banca assuntrice. Più specificamente, le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento, ridefinite in sede ABI con decorrenza 1° febbraio 2008⁶, sono le seguenti:

- 1) Assegni bancari troncati – pari a euro 0,06;
- 2) Assegni circolari troncati – pari a euro 0,02;
- 3) Assegni troncati impagati e gestione altre richieste – pari a euro 0,97;
- 4) Assegni impagati restituiti in stanza – pari a euro 3,62;
- 5) MAV comunicazioni di pagato – pari a euro 0,61.

14. In merito alla lunghezza dei tempi di incasso degli assegni rileva invece che nel 2004 il consorzio PattiChiari ha implementato una propria iniziativa denominata "Tempi di disponibilità assegni" che prevede per le banche aderenti i termini massimi entro i quali garantire alla clientela la disponibilità economica e giuridica (la cosiddetta non stornabilità) delle somme. Al momento i termini previsti sono di 7 giorni lavorativi⁷.

15. Nel provvedimento di avvio istruttoria deliberato in data 10 settembre 2008, l'Autorità ha rilevato che le commissioni interbancarie rappresentano corrispettivi versati tra banche nella fase intermedia delle procedure per la fornitura dei vari servizi di pagamento in oggetto, ossia per quella di regolazione interbancaria. E' stato poi osservato che tali oneri costituiscono dei costi intermedi che potrebbero incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela sia direttamente, ovvero in termini di prezzo del servizio, sia indirettamente, ovvero in termini di giorni di valuta e di disponibilità (economica e giuridica). Di conseguenza, secondo l'Autorità gli accordi, prevedendo una definizione centralizzata e uniforme per tutte le banche dei corrispettivi interbancari, avrebbero potuto configurarsi come intese che, limitando gli spazi di autonomia decisionale di ciascun istituto di credito nelle politiche commerciali alla clientela, avrebbero inciso sull'erogazione dei servizi di pagamento ai consumatori finali.

16. Pertanto, sempre nel provvedimento di avvio istruttoria, l'Autorità ha ritenuto che gli accordi interbancari per i servizi di incasso relativi agli assegni e al MAV avrebbero potuto configurare intese suscettibili di falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE⁸.

V. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI DALLE PARTI

17. Entrambe le parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90. Questi sono stati pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 23 dicembre 2008, e pertanto il termine per la presentazione di osservazioni da parte di terzi interessati era il 22 gennaio 2009.

18. ABI, in data 2 dicembre 2008, si è impegnata a: *i)* eliminare la commissione per gli assegni bancari troncati e quella per gli assegni circolari troncati; *ii)* ridurre la commissione assegni impagati restituiti in stanza da € 3,62 a € 3,24; *iii)* effettuare entro giugno 2009 e con successiva cadenza biennale, secondo i criteri attualmente utilizzati,

⁶ [Cfr. Circolare ABI – serie tecnica n. 5 – 31 gennaio 2008.]

⁷ [Cfr. Protocollo di certificazione del 3 giugno 2004 e <http://disponibilitaassegni.pattichiari.it/cose.do>.]

⁸ [Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1991, *Zuchner*, C-172/80; decisione della Commissione europea *Eurocheques uniformi*, del 10 dicembre 1984, in *GUCE L 35 del 7 febbraio 1985*; decisione della Commissione europea *Visa International/Commissione Interbancaria Multilaterale*, del 24 luglio 2002, in *GUCE L318 del 22 novembre 2002*.]

nuove rilevazioni dei valori delle commissioni rimaste in vigore (assegni troncati impagati e gestione altre richieste, assegni impagati restituiti in stanza, MAV comunicazione pagato).

19. PattiChiari, in data 11 dicembre 2008, si è impegnata a: *i)* inserire l'informazione circa i tempi massimi di disponibilità economica e giuridica delle somme versate mediante assegno praticati dalle banche aderenti all'interno del motore di ricerca dell'iniziativa denominata "Conti Correnti a Confronto"; *ii)* assicurare un'ampia visibilità alle informazioni circa il trattamento economico e giuridico riservato al servizio di incasso assegni, attraverso l'utilizzo nel proprio sito web accessibile a tutti i consumatori di nuovi e più efficaci strumenti grafici; *iii)* ridurre, per le banche consorziate che aderiscono all'iniziativa "Tempi certi di disponibilità delle somme versate con assegno", il tempo di disponibilità economica a 6 giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione dell'assegno a partire dal 1° marzo 2009, per arrivare a 5 giorni lavorativi a decorrere dal 1° ottobre 2009, posto che attualmente, come più sopra riportato, l'iniziativa prevede 7 giorni lavorativi; *iv)* valorizzare l'adesione da parte dei singoli consorziati all'iniziativa "Tempi certi di disponibilità delle somme versate con assegno" nel motore di ricerca "Conti Correnti a Confronto" attraverso l'uso di uno specifico simbolo grafico.

VI. LE OSSERVAZIONI AGLI IMPEGNI

20. L'associazione di consumatori Altroconsumo ha inoltrato all'Autorità alcune osservazioni, volte sostanzialmente a rilevare la necessità di maggiori sforzi per far conoscere alla clientela i nuovi giorni di disponibilità economica e per pervenire a una loro ulteriore riduzione.

21. In primo luogo, secondo Altroconsumo, *"inserire le nuove informazioni all'interno del motore 'Conti Correnti a confronto'"* non sarebbe particolarmente efficace in quanto gli utenti vi potrebbero accedere soltanto procedendo a una ricerca secondo la modalità "per profilo definito". Tali profili, e quindi le tipologie di conti correnti presenti sul motore, sono poi relativi soltanto a famiglie, giovani e pensionati, e non anche a figure quali i lavoratori autonomi o i piccoli imprenditori, che sarebbero tra quelle maggiormente interessate a conoscere in maniera agevole le condizioni di incasso e di disponibilità degli assegni. Pertanto, secondo l'associazione Altroconsumo sarebbe più utile mantenere la collocazione delle condizioni del comparto assegni nel motore di ricerca *"Tempi certi di disponibilità degli assegni"*, ampliando tuttavia le informazioni fornite *"indicando valuta, disponibilità economica e giuridica per assegni che provengono dalla stessa banca o da altre banche"*.

22. In secondo luogo, sempre secondo Altroconsumo, i tempi di disponibilità economica dovrebbero essere ulteriormente ridotti, tra l'altro distinguendo tra il caso in cui la banca negoziatrice e quella trattaria coincidono e quello in cui gli istituti di credito sono diversi. Nella prima situazione, si dovrebbe prevedere 1 giorno lavorativo successivo alla negoziazione, mentre nel secondo dovrebbero essere 3 giorni lavorativi.

23. Infine, poiché vi sono ancora molte persone che non hanno accesso a internet, secondo Altroconsumo occorrerebbe anche *"pensare a una tabella riepilogativa da inserire nei foglietti informativi e nell'estratto di conto corrente spedito periodicamente al cliente"*.

VII. RISPOSTA DELLE PARTI E MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

24. Non essendo stato mosso alcun rilievo agli impegni da essa proposti, ABI in data 13 febbraio 2009 ha inviato la loro versione definitiva coincidente con quella presentata il 2 dicembre 2008.

25. PattiChiari, in data 13 febbraio 2009, ha presentato una memoria, contenente sia le proprie osservazioni su quanto rilevato in merito agli impegni dall'associazione di consumatori, sia alcune integrazioni agli impegni stessi.

26. PattiChiari ha integrato gli impegni alla luce delle osservazioni emerse nella fase del c.d. *market test* sotto due profili di seguito precisati.

27. In primo luogo, per ovviare alle difficoltà oggettive⁹ di costruire un profilo predefinito riferito a lavoratori autonomi¹⁰, il Consorzio intende integrare gli impegni prevedendo un miglioramento della modalità di ricerca personalizzata. In particolare, esso intende modificare *"l'algoritmo di selezione dei conti correnti in modo che la variabile 'condizione professionale', di importanza rilevante per i lavoratori autonomi, divenga maggiormente discriminante"* così da restringere *"ex ante il campo di ricerca ai soli prodotti aventi un'affinità medio/alta con la condizione professionale (es. lavoratore autonomo) selezionate dall'utente"* e favorire *"un orientamento economicamente più informato all'interno del vasto panorama dell'offerta bancaria"*.

28. In secondo luogo, per ovviare ai limiti degli strumenti di comunicazione *on-line*, PattiChiari intende integrare gli impegni già presentati proponendo che *"la 'Scheda Informativa Sintetica' contenuta nel nuovo Foglio Informativo per i prodotti di conto corrente destinati alla clientela privata, elaborato congiuntamente dal Consorzio PattiChiari, dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Banca d'Italia, racchiuda le informazioni essenziali riguardo alle condizioni economiche applicate al conto corrente, incluse quelle relative al trattamento economico del servizio di incasso assegni"*.

⁹ *[Queste sono dovute alla notevole eterogeneità delle caratteristiche degli appartenenti a tale categoria professionale per cui "ogni standardizzazione risulterebbe inevitabilmente arbitraria".]*

¹⁰ *[Il Consorzio esclude la categoria dei piccoli imprenditori in quanto essi "nel panorama dell'offerta bancaria (...) spesso appartengono all'area corporate e non all'area retail oggetto dell'attività di PattiChiari".]*

29. Sulle altre osservazioni di Altroconsumo PattiChiari offre una serie di controargomentazioni.

30. In merito alla preoccupazione circa l'inefficacia dell'uso del motore 'Conti Correnti a confronto', PattiChiari osserva che *"la sezione dedicata al trattamento economico degli assegni apparirà nella scheda di confronto dei conti correnti, quale che sia la modalità di ricerca adottata dall'utente"*. Inoltre, il Consorzio precisa che, a seguito di recenti modifiche, nel motore di ricerca 'Conti Correnti a Confronto' *"sono inseriti tutti i prodotti di conto corrente¹¹ attualmente offerti alla clientela retail e allo small business, laddove la strategia commerciale della banca inglobi tale ultimo target nella clientela retail"*¹².

31. Il Consorzio ritiene poi che la soluzione proposta dall'interveniente, di ampliare semplicemente le informazioni contenute nel motore di ricerca *"Tempi certi di disponibilità degli assegni"*, non sia particolarmente utile alla generalità dei clienti e nemmeno ai lavoratori autonomi. Essa infatti manterrebbe *"l'attuale separazione dell'informazione relativa ai tempi di disponibilità economica delle somme versate mediante assegno dalle altre condizioni relative al conto corrente"*. L'impegno originariamente proposto di inserire all'interno del motore di ricerca 'Conti Correnti a Confronto' una specifica sezione dedicata al servizio incasso assegni invece consente *"di accorpate in un unico quadro sinottico tutte le informazioni relative al servizio incasso assegni, oggi contenute, le une – la valuta – nel motore di ricerca 'Conti correnti a Confronto', le altre – i tempi di disponibilità degli assegni tratti su altra banca – nel motore dedicato 'Tempi certi di disponibilità degli assegni'" e di fornire "una rappresentazione unitaria delle informazioni relative al servizio di incasso assegni e delle informazioni relative a tutti gli altri servizi compresi nel conto corrente, anch'essi di fondamentale interesse per la categoria dei lavoratori autonomi"*.

32. Infine, in merito a un'ulteriore riduzione dei tempi di disponibilità economica, il Consorzio ritiene che l'impegno originariamente proposto sia *"il massimo possibile tenuto conto della natura stringente dei vincoli tecnico-organizzativi che insistono sull'offerta del servizio incasso assegni"*. PattiChiari fa poi presente che la scelta di differenziare le condizioni fra assegni tratti su banche diverse e quelli in cui vi è coincidenza tra banca negoziatrice e banca trattaria attiene *"alla politica commerciale adottata da ciascuna banca nei confronti dei propri clienti"* e pertanto esula *"del tutto dalla sfera di azione del Consorzio"*. Esso infatti ricorda che la stessa iniziativa sui tempi di disponibilità degli assegni ha sempre riguardato esclusivamente gli assegni tratti su altre banche, per i quali la qualità del servizio di incasso *"dipende dalle modalità con cui si svolge il colloquio interbancario"*.

VIII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

ABI

33. Gli impegni proposti da ABI sono indirizzati a rimuovere, dal punto di vista strutturale, i profili restrittivi individuati nel provvedimento di avvio istruttorio. Infatti, vengono eliminate due commissioni interbancarie, tra l'altro quelle di maggior impatto economico, dando così fondamento al principio che non sempre tali costi sono necessari ai fini di un efficiente svolgimento della fase di regolazione interbancaria¹³. Inoltre, e coerentemente con tale impostazione, le uniche commissioni interbancarie multilaterali che vengono mantenute sono quelle per le quali sono ravvisabili ragioni di efficienza economica legate alla promozione della diffusione dello specifico servizio e alla corretta attribuzione dei costi sostenuti dalle diverse banche coinvolte. A ciò si aggiunga che, fra quelle che permangono, la commissione di maggiore importo viene ridotta per effetto di una più corretta imputazione delle voci di costo sottostanti.

34. Più in dettaglio, vengono eliminate le due commissioni – assegni bancari e circolari troncati – che dal punto di vista economico non trovavano un fondamento né nel perseguimento dell'efficienza del sistema, né in una reale necessità di copertura di eventuali costi, potendo questi trovare compensazione nel fatto che lo stesso istituto di credito assume a seconda dei casi sia il ruolo di banca negoziatrice che quello di banca trattaria. Il corretto ed efficiente funzionamento del sistema risulta pertanto realizzabile in assenza di tali commissioni interbancarie.

35. Considerando i ricavi complessivi ottenuti dal sistema bancario con le commissioni sugli assegni, occorre notare che quelle sugli assegni bancari troncati e sui circolari troncati, che ABI si impegna ad eliminare, sono quelle che assicuravano il maggior flusso di introiti, e pertanto sono quelle che avrebbero potuto maggiormente influenzare il costo dell'uso dell'assegno per la clientela finale.

36. Quanto alle tre commissioni interbancarie che rimangono, si rileva che, alla luce degli elementi raccolti durante l'istruttoria, esse trovano una ragione al loro mantenimento nei motivi di efficienza economica più sotto circoscritti. Inoltre, grazie a una attenta riconsiderazione delle voci di spesa, viene ridotta quella di maggior ammontare relativa agli assegni impagati restituiti in stanza.

37. Una prima giustificazione riguarda il recupero di costi sostenuti da una banca nell'effettuazione di operazioni che dal punto di vista giuridico dovrebbero essere svolte dall'altra, ma che al fine di assicurare la massima celerità del servizio è opportuno che siano ad essa demandate. Questo è il caso della commissione sugli assegni restituiti in stanza, che è percepita dalla banca trattaria per recuperare costi sostenuti per conto della negoziatrice e per restituire

¹¹ [Sottolineatura nel testo. Cfr. doc. 200.]

¹² [Inoltre, nei prossimi mesi è prevista una ulteriore integrazione del database con i prodotti offerti dalle Banche di Credito Cooperativo, 17 delle quali hanno già pubblicato i propri conti correnti il 6 febbraio. Cfr. doc. 200.]

¹³ [Tra l'altro, tale principio è stato recentemente affermato anche dalla Commissione Europea nella sua decisione sul caso MasterCard, COMP/34.579 - Europay (Eurocard-MasterCard).]

a quest'ultima l'assegno in stanza. Tra le spese da rimborsare vi sono quelle legate alla levata del protesto, la quale dovrebbe essere più propriamente effettuata dal beneficiario, ma per assicurarne la maggiore tempestività possibile tale compito viene demandato alla trattaria¹⁴.

38. Una seconda motivazione rilevata da ABI nel caso della commissione sugli assegni troncati impagati è quella di disincentivare possibili comportamenti opportunistici volti a utilizzare il messaggio di impagato per dilatare i tempi di pagamento degli assegni da parte del proprio cliente¹⁵.

39. Infine, nel caso del MAV, un servizio comunque residuale nell'ambito dei servizi di pagamento, la commissione è percepita dalla banca del debitore (cosiddetta banca esattrice) ed è pagata dalla banca del creditore che emette il MAV stesso (cosiddetta banca assuntrice), e serve ad incentivare le banche ad assumere il ruolo di esattrici, così da favorire l'utilizzo dello strumento di pagamento.

PattiChiari

40. Gli impegni presentati da PattiChiari, nella loro ultima versione, appaiono idonei ad assicurare lo sviluppo di incentivi al perseguimento dell'efficienza nel comparto assegni, con rilevanti benefici per la clientela finale.

41. In primo luogo, le banche che aderiscono all'iniziativa "Tempi di disponibilità assegni" ridurranno entro il 1° ottobre 2009 i tempi massimi di disponibilità economica dagli attuali 7 giorni a 5 – con una fase intermedia di contrazione a 6 giorni già a partire dal 1° marzo 2009. Tale guadagno di efficienza andrà a beneficio dei consumatori, i quali potranno disporre delle somme accreditate in un arco temporale molto più breve dell'attuale. Inoltre, ciascuna banca rimane autonoma nel definire condizioni eventualmente migliori, in particolare per quanto riguarda gli assegni tratti su se stessa.

42. In secondo luogo, già l'impegno originario di inserire all'interno del motore di ricerca 'Conti Correnti a Confronto' una specifica sezione dedicata al servizio incasso assegni, permettendo di avere in un unico luogo tutti i dati relativi a tale servizio congiuntamente a tutte le variabili che definiscono le caratteristiche dei vari conti correnti, era idonea ad incrementare il grado di trasparenza e favorire quindi la capacità dei consumatori di confrontare le varie offerte. Questi effetti positivi sono poi ulteriormente rafforzati dalle due integrazioni di PattiChiari, che si propongono, da un lato, di migliorare in tale motore l'efficacia della modalità di ricerca personalizzata così da favorire categorie di utenti come i lavoratori autonomi per i quali è difficile predefinire un profilo, e dall'altro di ampliare la "Scheda Informativa Sintetica" contenuta nel nuovo Foglio Informativo per i prodotti di conto corrente destinati alla generalità della clientela.

RITENUTO che gli impegni presentati da ABI e PattiChiari rispettivamente in data 2 dicembre 2008 e 11 dicembre 2008, così come integrati per quanto riguarda PattiChiari in data 13 febbraio 2009, sono tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di ABI e PattiChiari, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento nei confronti di ABI e PattiChiari, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-ter della legge citata;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana e del Consorzio PattiChiari nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana e del Consorzio PattiChiari senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che l'Associazione Bancaria Italiana e il Consorzio PattiChiari, entro trenta giorni dalla notifica della presente delibera, dovranno presentare all'Autorità una relazione nella quale illustreranno le modalità di attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

¹⁴ [Cfr. verbale audizione ABI (doc. 176).]

¹⁵ [Cfr. verbale audizione ABI (doc. 176).]

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà